



COMUNE DI MONTESCUDAIO

(Provincia di Pisa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

N. **15**

DEL 26.02.2009

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei contributi per edifici di culto e centri civici e sociali.

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Febbraio, alle ore 10,00 nella sala consiliare, alla prima convocazione in sessione straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale rispettivamente presenti (P) ed assenti (A):

PELLEGRINI Aurelio - Sindaco P			
1) SANTI Cristiano	P	7) GIANNELLI Graziano	P
2) FEDELI Simona	P	8) MAIOLI Lia	P
3) CAPRAI Loris	P	9) VIVIANI Viviana	P
4) LANDI Fabrizio	P	10) SANSEVIERI Vincenzo	A
5) SERINI Luciano	P	11) TASSINARI Valerio	P
6) BRUCCIANI Olga	A	12) BUONOCORE Rosa	A

Risultano pertanto (compreso il Sindaco):

Assegnati n° 13 In carica n° 13 Presenti n° 10 Assenti n° 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale,

- Presiede il Dr. Aurelio Pellegrini in qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Antonella Cugurra;

Il presidente, verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1°, e 151, comma 4°, del D.Lgs. 267/00.

- parere del Responsabile del Servizio interessato: FAVOREVOLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge Regionale 03.01.2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio", ed in particolare l'art. 120, comma 4, prevede che il Consiglio regionale individui con apposito atto le opere di urbanizzazione secondaria per le quali i comuni possono concedere un contributo ai soggetti realizzatori, determinando, altresì, i criteri generali per l'erogazione dello stesso;
- la Regione Toscana, alla data odierna, non ha provveduto all'emanazione di tale atto, per cui si ritiene opportuno definire con apposito regolamento le modalità di utilizzo delle somme incassate dal Comune quale contributo per opere di urbanizzazione secondaria, da destinare a "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" ed a "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie";

CONSIDERATO tale regolamento si rende necessario al fine di garantire il mantenimento di un patrimonio edilizio, di solito non gestito direttamente dai Comuni, ma che è comunque considerato dalla normativa come opera di urbanizzazione secondaria, come indicato dall'art. 37, comma 5, della citata L.R. 1/2005, nonché dalla tabella A/5 allegata alla stessa legge regionale e relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria;

VISTO il Regolamento a tal fine predisposto ed allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (all. A);

DATO ATTO che tale regolamento sarà oggetto di eventuali modifiche per quanto eventualmente incompatibile con i contenuti di cui al previsto atto regionale;

Con voti 8 favorevoli, 0 contrari e 2 astenuti (Tassinari e Viviani) resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Regolamento per i criteri di utilizzazione delle somme relative a oneri di urbanizzazione secondaria da destinare a "chiese ed altri edifici per servizi religiosi" ed a "centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie", nel testo di n° 16 articoli che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale (all. A);
2. di dare atto che tale regolamento sarà suscettibile di eventuali modifiche per quanto eventualmente incompatibile con i contenuti di cui all'atto regionale previsto dall'art. 120 comma 4 della L.R. 1/2005;
3. di dare atto che responsabile del procedimento è l'Arch. Paola Pollina, responsabile dell'Area Tecnica.

COMUNE DI MONTESCUDAIO (Pisa)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER "EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE."

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____)

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative ad opere di urbanizzazione secondaria, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione contributi, per la realizzazione di opere su immobili destinati a "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi" e per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" ai sensi della Legge Regionale del 3/1/2005 n. 1 art. 120 e con riferimento ai criteri stabiliti dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n° 84 del 28.02.1989.

.

ART. 2 - INDIRIZZI ANNUALI

Annualmente, all'atto della approvazione del bilancio, il Consiglio Comunale può stabilire, con apposita deliberazione, eventuali indirizzi specifici, anche integrativi del presente regolamento, per l'individuazione dei soggetti e delle opere aventi diritto ad ottenere i contributi di cui all'art. 1.

Con la stessa deliberazione il Consiglio può stabilire di non erogare, in tutto o in parte, tali contributi precisando in tal caso a quali tipologie di opere di urbanizzazione secondaria destinare le somme non erogate, ovvero può indicare specifici criteri di indirizzo per l'assegnazione dei contributi per quella annualità, o stabilire altresì se e con quali modalità accantonare per le stesse finalità nel bilancio dell'anno successivo le somme che, pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate o venissero revocate per inadempienze ai sensi del presente regolamento.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI INTROITATI

Entro il 31 Gennaio di ogni anno la Giunta Comunale approva il rendiconto predisposto dall'Area Finanziaria relativamente alle somme introitate nell'esercizio precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria e stabilisce conseguentemente gli importi erogabili in applicazione delle percentuali stabilite dal successivo art. 6..

ART. 4 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Le entrate di cui al precedente art. 3 potranno essere utilizzate:

- per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria;
- per il restauro, manutenzione, ripristino, ristrutturazione, conservazione, messa a norma impianti (elettrico, idraulico, riscaldamento, antincendio), adeguamento igienico sanitario,

abbattimento barriere architettoniche, adeguamento dei requisiti acustici passivi (L. 447/95 e norme di attuazione), contenimento consumi energetici, ampliamento, adeguamento e arredo di edifici già esistenti (purché rientranti nelle attività istituzionali dei soggetti beneficiari ammessi a contributo, come individuati al successivo art. 5) .

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:

A) - "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi"

B) - "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitari."

Per "Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste. Sono compresi altresì gli edifici da realizzare, appartenenti alle suddette categorie, purché previsti negli strumenti urbanistici comunali.

Per la Chiesa cattolica le richieste sono avanzate, dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, o dal promotore dell'intervento.

Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.

Per "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" si intendono, oltre agli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Nella definizione di "Centri Civici e Sociali e Attrezzature Culturali e Sanitarie" rientrano, a titolo indicativo, le seguenti tipologie di soggetti:

- a) Circoli che esplicano attività culturali, ricreative, sportive ed educative, aderenti ad organizzazioni nazionali o regionali legalmente riconosciute, limitatamente ad immobili destinati totalmente e permanentemente allo svolgimento delle attività suddette;
- b) I.P.A.B., Enti e Associazioni volontaristiche che esercitano, senza fini di lucro, attività di assistenza e mutuo soccorso, per i locali destinati totalmente e permanentemente a tali attività;
- c) Organizzazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni;
- d) Altri soggetti a favore dei quali, caso per caso, il Consiglio Comunale, con deliberazione motivata, stabilisca che sussistono le condizioni richieste dalla Legge per la gratuità della concessione.

Per "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie" la domanda deve essere avanzata dal Legale Rappresentante.

ART. 6 - PERCENTUALI ATTRIBUITE

I contributi previsti dal presente regolamento non possono comunque superare i seguenti valori :

A) Per gli "Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi", in funzione delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, si stabilisce una quota massima non superiore al 9% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

B) Per i "Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie", da realizzarsi a cura di soggetti interessati, diversi dal Comune, si stabilisce una quota non superiore al 8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

ART. 7 - FINALITA' DELLA CONTRIBUZIONE

Il principio generale al quale si attiene l'amministrazione nella ripartizione dei fondi disponibili per opere di urbanizzazione secondaria realizzate da terzi è quello di stimolare, coinvolgere e responsabilizzare, tramite l'intervento diretto ed autonomo, forze della società civile che possano contribuire ad un migliore impiego delle risorse presenti, sia economiche che umane.

Con i contributi ad interventi condotti da cittadini associati si mira a rafforzare nei cittadini il senso di responsabilità verso la collettività, derivante dal diretto impiego, da parte della collettività organizzata, di risorse destinate al suo servizio.

Il primo obiettivo perseguito è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di associazioni ed enti coinvolti, compatibilmente con le risorse disponibili e senza surrogare le autonome capacità di spesa dei soggetti richiedenti.

Il secondo obiettivo è quello di rendere accessibili a tutti i cittadini gli edifici che già svolgano una funzione di interesse sociale, finanziando le opere finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche o adoperandosi per rendere accessibili i percorsi pubblici.

ART. 8 - BANDO PUBBLICO

La Giunta Comunale, entro 15 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui all'art. 3, approva un apposito bando (da pubblicarsi all'Albo pretorio, sul sito web del Comune e nei consueti luoghi di affissione del Capoluogo e della Frazione Fiorino) con cui dà notizia dell'entità complessiva dei fondi accantonati e disponibili, nonché dei soggetti e le categorie di opere ammesse a contributo; con lo stesso bando si precisano i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.

Il bando deve prevedere eventuali criteri di rotazione tra i diversi soggetti aventi titolo all'erogazione dei contributi e gli eventuali criteri di incompatibilità per le opere che già godano di contributi economici da parte di altri Enti o soggetti di diritto pubblico.

Il bando dovrà inoltre indicare espressamente la documentazione tecnica e amministrativa che dovrà essere allegata alla domanda.

ART. 9 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La Giunta Comunale, verificata la compatibilità delle domande pervenute con le finalità previste dalla normativa regionale, con i requisiti indicati dal presente regolamento e con gli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio Comunale per l'anno di riferimento, provvederà alla formulazione di due distinti elenchi (una per ciascuno dei gruppi di soggetti beneficiari individuati all'art. 5), indicando, per ciascuna domanda:

- a) il soggetto richiedente/beneficiario
- b) l'importo globale dell'intervento o del finanziamento richiesto;
- c) l'importo del contributo assegnato;
- d) le motivazioni dell'eventuale non accoglimento, totale o parziale, della domanda;

In caso di più domande concorrenziali, l'importo complessivo delle risorse disponibili verrà ripartito con le seguenti modalità:

- ❖ il 20% verrà suddiviso in parti uguali fra tutte le domande aventi diritto;
- ❖ il residuo 80% dell'importo verrà ripartito, ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri generali e/o specifici:

CRITERI GENERALI:

- Importo complessivo del progetto presentato;
- Disponibilità accertata di partecipazione al finanziamento dell'intervento da parte del soggetto beneficiario con proprie risorse;

CRITERI SPECIFICI:

Per gli edifici di culto:

- Recupero o manutenzione strutturale di edifici antichi con valenza storico/culturale oltre che religiosa;
- Realizzazione di nuove chiese o edifici di culto in zone prive di edifici destinati a tale scopo;

Per i Centri Civici e Sociali:

- Interventi relativi a servizi socio-sanitari e di assistenza agli anziani;
- Le domande per servizi che coinvolgano un maggior numero di persone;
- Le domande presentate da Associazioni con maggior numero di soci;

ART. 12 - MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il contributo assegnato può essere erogato in un'unica soluzione al termine dell'intervento, ovvero in acconto per stati di avanzamento per quote non inferiori al 30% del totale, a fronte della presentazione di fatture o ricevute per opere eseguite o acquisto di materiali, fino all'importo totale del contributo assegnato.

ART. 13 - MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Entro il 31 dicembre, qualora gli interventi finanziati non siano stati completati e le relative spese documentate, il soggetto beneficiario dovrà presentare una relazione esplicitiva, indicando in maniera documentata i tempi e modi di completamento dell'intervento finanziato nell'esercizio successivo, pena la revoca totale dei fondi non ancora erogati, che andranno ad incrementare la disponibilità di risorse assegnabili nell'anno successivo, uni-

tamente a tutti i fondi residui, rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art. 3, a qualsiasi titolo non assegnati.

ART. 14 - RENDICONTAZIONE ANNUALE

In sede di bilancio consuntivo viene allegata una relazione con cui si dà conto, con riferimento all'annualità del rendiconto, delle somme eventualmente accantonate per le finalità di cui al presente regolamento, nonché di quelle residuanti per effetto dell'applicazione di quanto previsto all'art. 13.. Tale rendiconto riporterà altresì l'elenco di tutte le somme erogate nell'anno in cui il consuntivo si riferisce e di quelle ancora iscritte in bilancio per le quali risultino in corso i relativi lavori con l'indicazione dei soggetti beneficiari e delle opere finanziate.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.

Per il corrente anno verranno prese in considerazione le domande presentate, sulla base della disciplina previgente, entro la data di approvazione del regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento e fino alla emanazione della nuova disciplina regionale, si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.